

CAMERA DEI DEPUTATI N. 522

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAVERI, EBNER, ACCIARO

Modifica all'articolo 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in materia di proroga del termine per il riscatto di periodi contributivi a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Presentata il 30 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge in oggetto mira a sanare una situazione di iniquità e di incertezza che riguarda in Italia, secondo stime attendibili, migliaia di anziani coltivatori diretti.

Infatti con la legge 26 ottobre 1957, n. 1047, veniva istituita l'assicurazione per invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti. Il meccanismo prevedeva che, sulla base di dichiarazioni annuali che il titolare presentava al Servizio contributi agricoli unificati, i componenti di ogni nucleo familiare risultassero iscritti per un certo numero di giornate. Poiché tale numero di giornate — per i meccanismi di ripartizione delle giornate lavorative — poteva non essere sufficiente a coprire di contributi l'intero anno, l'articolo 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233, ha

provveduto a sanare le situazioni pregresse (durate dal 1957 al 1961), riconoscendo una possibilità di riscatto per consentire agli interessati di raggiungere il numero di giornate necessarie alla completa copertura contributiva del periodo in questione.

Anche se la legge n. 233 del 1990 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 1990, solo a novembre del 1991 gli interessati hanno avuto modo di verificare se erano nelle condizioni di poter beneficiare o meno del riscatto. Solo nel corso del mese di novembre 1991, infatti, l'INPS ha inviato ai coltivatori diretti un estratto-conto dal quale è stato possibile rilevare sostanzialmente se il periodo 1957-1961 risultava o meno coperto dai contributi. A dimostrazione di ciò sta il fatto che, nonostante la legge risalga al

1990, le domande di riscatto sono state, nella quasi totalità, presentate nell'ultimo mese di tempo disponibile e cioè nel dicembre 1991.

Se la *ratio* dell'articolo 11 della legge n. 233 del 1990 era quella di dare un margine di tempo sufficiente (dall'agosto 1990, mese di pubblicazione della legge, nella *Gazzetta Ufficiale*, a dicembre 1991 mese di scadenza del termine) agli interes-

sati perché potessero valutare l'opportunità o meno di accedere ai riscatti dei periodi contributivi in questione, ebbene bisogna riconoscere che problemi di carattere tecnico hanno impedito il realizzarsi di tale scopo fondamentale.

Ecco dunque le ragioni che sono alla base della presentazione della presente proposta, che consta di un solo articolo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è sostituito dal seguente:

« 2. La domanda di riscatto deve essere presentata all'INPS entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».